

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1371

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LUCCHESI, AVERARDI, BIAGIONI, MARTINI MARIA
ELETTA, MEUCCI, MERLI

Presentata il 28 aprile 1969

Concessione a favore del Consorzio dei comuni dell'isola d'Elba per gli acquedotti di un contributo straordinario di dotazione e a risanamento di passività pregresse per la gestione degli impianti acquedottistici

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con decreto prefettizio del 27 settembre 1957, n. 34627/Div. Q, venne istituito il « Consorzio dei comuni per gli acquedotti elbani » quale consorzio volontario fra gli otto comuni dell'isola d'Elba disciplinato ai sensi degli articoli 156 e seguenti del testo unico legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

Scopi principali fissati nello statuto istitutivo sono quelli di assicurare un efficiente rifornimento idrico potabile in tutti i comuni dell'isola, di provvedere alla progettazione e costruzione di nuovi acquedotti, all'ampliamento di quelli già esistenti e di nuova costruzione, nonché alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria.

Alla costituzione dell'ente si addivenne per aderire alle istanze della Cassa per il mezzogiorno (l'isola d'Elba rientra, infatti, fra i territori in cui si applicano le disposizioni della legge istitutiva della « Cassa » — articolo 3, legge 10 agosto 1950, n. 646, e suc-

cessive modificazioni) cui giustamente premeva che le opere acquedottistiche, realizzate con propri finanziamenti avessero garantita nel tempo buona e continua manutenzione.

Il consorzio iniziò la sua autonoma funzionalità nel corso dell'anno 1962. In precedenza infatti era da considerarsi quale particolare sezione di attività dell'ente valorizzazione Elba cui la « Cassa » aveva, nel contempo, affidato la esecuzione di vari acquedotti nei comuni dell'isola, quale stazione appaltante della cassa stessa, e che furono poi assunti in gestione dal Consorzio acquedotti elbani.

Il consorzio si trovò subito in ristrettezze finanziarie, allorché assunse la gestione di tutti gli acquedotti già esistenti e funzionanti negli otto comuni dell'isola, consistenti allora in 20 impianti (condotte e reti di distribuzione), per una lunghezza complessiva di chilometri 61,300.

L'nizio dell'attività autonoma fu comunque possibile in seguito ad una anticipazione

di 25.000.000 fatta dall'Ente valorizzazione Elba e che il consorzio in parola deve restituire.

Intanto si rese necessario provvedere ad una graduale installazione dei misuratori d'acqua agli utenti, censiti in 7.000 unità, per permettere il controllo dei consumi e la perequazione dei canoni, ed in conseguenza altri debiti ed impegni vennero assunti per l'acquisto degli apparecchi, nonché per provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, i quali nel contempo, in seguito a nuove realizzazioni, aumentavano di 7 acquedotti per complessivi chilometri 28,700 e di 7 reti idriche di distribuzione nei centri abitati per una lunghezza di chilometri 29.200. Anche le utenze sono aumentate fino a 10.000 unità.

Tutto ciò ha ovviamente comportato maggiori e gravosi oneri di gestione, non potuti ricoprire interamente dal gettito nei ruoli posti in riscossione dal consorzio.

E da aggiungere anche che, per sopperire alle necessità idriche della popolazione dell'isola, le ricerche vennero orientate in massima parte in trivellazione di pozzi, con conseguente notevole onere per consumo energia elettrica presso le relative stazioni di sollevamento e, dato il passivo che nei primi anni di gestione il consorzio riscontrava nei confronti degli introiti possibili da realizzare si è venuto a consolidare con l'Ente nazionale energia elettrica un debito di lire 38.684.524 per consumo energia elettrica anni 1964 e 1965, che il consorzio stesso non può soddisfare.

Il disavanzo di amministrazione dell'ente, il quale peraltro opera in regime di stretta economia, ammonta a lire 100.004.159 a chiusura dell'esercizio 1967, e l'ente trovava costantemente con uno scoperto di cassa, concesso dal suo tesoriere Monte dei Paschi di Siena, di lire 35.000.000.

Tale disavanzo, lo scoperto di cassa ed i debiti pendenti con l'Ente valorizzazione Elba e con l'Ente nazionale energia elettrica, incidono negativamente e in modo sensibilissimo sull'attività del Consorzio acquedotti elbani, perché esso possa pienamente soddisfare ai compiti istituzionali attribuitigli.

Ciò anche nella particolare situazione in cui, per l'usura dei vecchi impianti, per la insufficienza delle risorse idriche disponibili, per la stessa qualità aggressiva dell'acqua che deteriora gli impianti stessi e le apparecchiature, per il notevole numero degli acquedotti e reti di distribuzione funzionanti negli otto comuni elbani da sorvegliare e mantenere in efficienza, per dover tenere in continua attività le stazioni di sollevamento, il predetto consorzio si trova ad incontrare serie difficoltà onde assicurare l'approvvigionamento idrico alla popolazione dell'isola, sia quella residente stabile che quella turistica che nel corso della stagione estiva, in stragrande numero, affluisce nell'isola stessa.

Per quanto sopra esposto, in attesa che possa normalizzarsi la situazione anche con i provvedimenti che il consorzio stesso ha in fase di studio e di attuazione, risulta oltremodo necessario assicurare al consorzio in parola un concreto intervento dello Stato, onde esso possa sanare le passività necessariamente dovute contrarre nei primi anni di gestione, e per rendere meno gravosa e dannosa la gestione dell'indispensabile servizio cui l'ente è preposto.

Non mancano peraltro precedenti in materia, ove si faccia riferimento alle leggi del 27 gennaio 1963, n. 99, e del 28 marzo 1968, n. 383, con le quali sono stati concessi sostanziosi contributi all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.

A tale scopo, è stato predisposta l'unità proposta di legge, che si sottopone per l'esame ed approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

È concesso al consorzio tra i comuni dell'isola d'Elba un contributo straordinario, da parte dello Stato, di lire 100.000.000 nella spesa che il consorzio stesso ha dovuto sostenere nel periodo dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1968 per l'esercizio, la manutenzione ordinaria e l'incremento della propria rete acquedottistica e dei relativi impianti.

ART. 2.

È altresì autorizzata la concessione, in favore del suddetto consorzio, di un ulteriore contributo di lire 50 milioni per l'anno finanziario 1969 per la gestione dei suindicati acquedotti.

ART. 3.

Nelle spese che il consorzio predetto dovrà sostenere per la gestione dei sopraspecificati acquedotti lo Stato contribuirà con la somma di lire 25 milioni all'anno per gli anni finanziari dal 1970 al 1980, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli anni stessi.

ART. 4.

All'onere di lire 150 milioni, derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge si farà fronte, per l'anno finanziario 1969, con una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.